



Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente

D. D. L.

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13.6.78, N. 22 e 5 .1.85, n.1 E SANATORIA

DELLE DECADENZE IN CUI SONO INCORSE LE IMPRESE ARTIGIANE

Relatore: MARIELLA



RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

il disegno di legge al nostro esame propone di sanare molte decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane.

L'applicazione della precedente legge di sanatoria n. 39/86 non è stata recepita bene dagli artigiani, i quali, o non hanno presentato domanda di sanatoria o sono incorsi in altre decadenze causate dalla presentazione di documenti oltre i termini perentori previsti dalla legge.

Infatti molte imprese artigiane, pur avendo investito svariati milioni in acquisto di macchinari o costruzione di laboratori, con conseguente assunzione di manodopera si sono visti esclusi dall'intervento regionale per aver presentato il documento qualche giorno dopo i termini previsti dalla legge.

Per mera omissione non furono comprese nella legge di sanatoria le ipotesi di decadenze di cui all'art.7 comma terzo e quarto della legge regionale 5.1.85 n. 1.

L'art. 1 dell'articolato sana anche le anzidette decadenze.

Evidenti le finalità cui si ispira l'art. 2 dell'elaborato.

L'art. 3 infine sostituisce l'articolo unico della legge n. 17 del 1985 per la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 22/78 anche agli autotrasportatori esercenti l'attività artigiana, sopprimendo il vincolo dell'iscrizione all'albo degli stessi da almeno due anni e la specificità della licenza di esercizio.

...////....



La 4^a Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità
al disegno di legge e lo sottopone all'approvazione del Consiglio.

(Vito Mariella)



ART. 1

Sanatoria delle decadenze

1. Le Imprese artigiane che non hanno potuto fruire delle provvidenze previste dalla legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 (Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese) e dalla legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 13 giugno 1978, n. 22 e del Regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n. 2 recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese) sono ammesse a provvedere ai relativi adempimenti nei casi e nei termini previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1986, n. 39 (Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della l.r. 13 giugno 1978, n. 22 e della l.r. 5 gennaio 1985, n. 1) oltre che dalle norme seguenti.
2. Il termine di mesi tre di cui al secondo comma dell'art. 11 ter della l.r. 22/78 aggiunto con l'art. 7 della l.r. 1/85, è elevato a 180 giorni.
3. Le imprese artigiane che sono incorse nelle decadenze previste dal terzo e quarto comma dell'art. 11 ter della l.r. 22/78 aggiunto con l'art. 7 della l.r. 1/85 possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla comunicazione all'interessato da farsi dall'assessorato competente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane fino al giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge.



ART. 2

Modificazioni dell'art. 11 bis della l.r. 22/78

Il primo comma dell'art. 11 bis della l.r. 22/78, aggiunto con l'art. 6 della l.r. 1/85 è così sostituito:

"In favore delle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi che realizzano nuovi laboratori e/o l'ampliamento e/o l'ammodernamento di quelli esistenti e che nella domanda di concessione del contributo si impegnino ad assumere una o più unità lavorative oltre quelle già occupate alla data di presentazione della domanda medesima, è concesso un contributo aggiuntivo nella misura fissa di f. 20 milioni di lire, semprechè le nuove unità lavorative assunte non siano sostituzione di altrettante unità lavorative licenziate nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo".

"Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 1/85".



ART. 3

Il 5° comma dell'articolo unico della L.R. 11.4.85 n. 17 modificativo dell'art. 12 della L.R. 5.1.85 n. 1 è sostituito dal seguente:

"All'art. 12, primo comma, ultimo rigo, togliere il punto (.) ed aggiungere quanto segue: "per conto terzi iscritti all'albo ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 titolari di autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti e iscritti ad una delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'artigianato della Puglia sia per quanto riguarda la costruzione e/o l'acquisto e/o l'ammodernamento e/o l'ampliamento di immobili destinati al deposito degli automezzi necessari per l'esercizio della relativa attività che per quanto riguarda l'acquisto degli automezzi medesimi nuovi di fabbrica".



ART. 4

Disposizione finanziaria

1. Alla maggiore spesa prevista in f. 500 milioni di lire si fa fronte per il 1990 con i fondi già stanziati al Cap. 0215020 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1990.

Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 265 del 13.3.1990

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 13.3.1990 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 7.3.90 D.D.L. "SANATORIA DELLE DECADENZE IN CUI SONO INCORSE LE IMPRESE

ARTIGIANE AI SENSI DELLA L.R. 13.6.1978, N. 22 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI" (atto cons. 444/A) -

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAV. UNANIMITA'** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione, con proposta di diverso titolo così come segue:
D.D.L. "Modifiche alle leggi regionali 13.6.78, n. 22 e 5.1.85^{re} Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane"
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI

1. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Selleri, Bianco, Mariella, Abbati, Mastrangelo.


contrari: ///

di astensione: ////

1. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **MARIELLA**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Emanuele Rossiello)



1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 15/P del 15.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 14.3.1990

- D.d.L. "Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13.6.1978, n.22 e successive modifiche ed integrazioni"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Abbati, Bianco, Mansueto, Selleri, Tarricone.

contrari:

di astensione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL PRESIDENTE